



Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

1.1. È approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 marzo 2007, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, da presentare entro

il termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.

1.3. A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il presente modello è soggetto all'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*.

2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'*allegato A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Modalità per la presentazione telematica del modello

3.1. La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, dei dati contenuti nel modello di cui al punto 1, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nell'*Allegato B* al presente provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al

contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto, con alcune limitazioni nell'ipotesi della lettera c) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d'imposta in compensazione nel modello F24.

Inoltre, lo stesso articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso e di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.

Allo scopo di razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 settembre 2004, da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 marzo 2007, pubblicato nel S.O. n. 79, alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007.

Con provvedimento del 16 novembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

Con i decreti ministeriali, di seguito enunciati, emanati ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 38-*bis*, è stata ampliata la categoria di contribuenti nei confronti dei quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria.

Inoltre, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale, a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008.

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 settembre 2004, da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 marzo 2007, pubblicato nel S.O. n. 79, alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007, il presente provvedimento approva il nuovo modello, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38 bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle Entrate;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04 febbraio 2008;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 marzo 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Massimo Romano

f.to per il Direttore dell'Agenzia

Villiam Rossi